

QUESITO

Il quesito è finalizzato a definire il concetto di "azienda industriale" ai fini dell'obbligo di organizzazione del servizio prevenzione e protezione interno così come indicato in art. 31 c. 6 D.Lgs 81/2008 nel passaggio in cui cita: "L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori." Nello specifico, per un'azienda che esercita attività diretta alla produzione non di beni ma di servizi (logistica) con oltre 200 lavoratori, è obbligatorio istituire il servizio di prevenzione e protezione interno? La risposta della dottrina e della giurisprudenza non appare univoca e, a tale scopo, si chiede cortese supporto.

RISPOSTA

Avv. Massimiliano Oggiano

Il quesito ripropone una questione interpretativa già insorta nel periodo di vigenza del D.Lgs. 626/94, risolta con la circolare n. 89, diramata il 27 giugno 1996 dal Ministero del Lavoro.

In essa era specificato che: *"per individuare quali tipi di aziende vadano ricondotte all'interno della categoria "aziende industriali", si debba fare riferimento alla natura produttiva, piuttosto che ad indici o classificazioni formali in cui l'azienda sia eventualmente inserita a fini statistici, assicurativi, previdenziali, contrattuale o ad altri fini di vario genere. Pertanto, dovendosi fare riferimento alla natura sostanziale dell'attività in concreto svolta con l'aggettivo "industriali" si è voluto escludere le aziende agricole e si è voluto fare riferimento esclusivo a tutte le attività dirette alla produzione di beni materiali. Da ciò consegue che tutte le aziende che svolgono attività diverse dalla produzione di beni materiali, ossia dirette alla produzione di servizi (attività amministrative, finanziarie, turistiche, di trasporto, di distribuzione, commerciali, di spettacolo, di pulizia, di manutenzione, ecc.), non rientrano nella categoria "aziende industriali" e per esse trova applicazione la decorrenza del 1 gennaio 1997, a prescindere dalla consistenza degli addetti."*

Ciò chiarito appare, ad avviso di chi scrive, alquanto pacifico che l'azienda erogatrice di servizi (di logistica), non essendo attiva nel settore della produzione di beni materiali, né rientrando in alcuna altra categoria tra quelle menzionate nel comma 6 dell'art. 31, D.Lgs. 81/08, non sia assoggettabile alle prescrizioni contenute in esso contenute.

Il richiamo esemplificativo che la circolare opera con riferimento alle imprese che svolgono attività dirette alla produzione di servizi *"di trasporto, di distribuzione, di manutenzione etc."*, corrobora l'interpretazione offerta con la presente risposta.

Avv. Massimiliano Oggiano